

REGOLAMENTO (CE) N. 3061/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2828/93 che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e NC 1515 90 99**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2828/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e NC 1515 90 99 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2206/94 ⁽⁴⁾, subordina l'immissione in libera pratica del prodotto alla costituzione di una cauzione di 110 ECU/100 kg; che uno degli elementi che stanno alla base della fissazione dell'importo della cauzione era l'importo della cauzione prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2677/85 ⁽⁵⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3498/93 ⁽⁶⁾; che, in seguito alla diminuzione del livello dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva e tenendo conto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2633/94 ⁽⁷⁾ della Commissione, recante misure provvisorie supplementari in materia di aiuto al consumo, l'importo

di quest'ultima cauzione verrà ridotto a partire dal 1° dicembre 1994; che, di conseguenza, è opportuno adattare, a partire dalla stessa data, l'importo della cauzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2828/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2828/93, i termini « 110 ECU/100 kg » sono sostituiti da « 80 ECU/100 kg ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 20.⁽⁷⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 44.